



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE DI
AREE IN ZONA P.E.E.P.**



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la cessione in proprietà, delle aree comprese nei Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare ai sensi della Legge 167/62 e della Legge 865/71 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetti attuatori

1. Possono partecipare all'assegnazione i seguenti soggetti attuatori:

- a) Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) operante nella provincia, o altrimenti denominato;
- b) Comune ed Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare;
- c) Cooperative edilizie di abitazione o imprese edilizie che si impegnino a realizzare alloggi in locazione ovvero Cooperative a proprietà indivisa che assegnino in godimento le abitazioni realizzate ai sensi di quanto previsto dalla L.179/92 art. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) Cooperative edilizie a proprietà individuale, Imprese edili e loro consorzi, Associazioni di Imprese;
- e) Privati singoli o riuniti in gruppo purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.6, limitatamente all'area necessaria alla costruzione di un alloggio per ciascun nucleo familiare.

I soggetti di cui alle lettere c) d) ed e) debbono inoltre possedere i requisiti di cui al successivo art. 6.

Salva l'attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata da chiunque eseguiti, per i quali valgono le norme regionali in materia, hanno priorità, graduata nell'ordine di seguito indicato ai sensi del 6° comma dell'art. 35 della Legge 865/71, e nel rispetto dei punteggi assegnati con il successivo art. 7, i seguenti soggetti:

- 1) I.A.C.P., o altrimenti denominati;
- 2) Comune ed Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, sulla base dei programmi d'investimento;
- 3) Cooperative edilizie, che si impegnino a realizzare alloggi in locazione permanente ai sensi della Legge 179/92 art. 8 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) Imprese che si impegnino a realizzare alloggi in locazione permanente ai sensi della Legge 179/92 art. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre hanno priorità, graduata nell'ordine di seguito riportato e rispetto agli altri soggetti inseriti nella graduatoria, gli operatori di cui alle lettere d), e) del presente art. 2 che posseggano i seguenti requisiti:

- 5) siano Cooperative fruente di contributi pubblici (regionali, statali, comunitari) agevolati;
- 6) siano imprese fruente di contributi pubblici (regionali, statali, comunitari) agevolati;
- 7) siano Cooperative non fruente di contributi pubblici;
- 8) siano Imprese non fruente di contributi pubblici;
- 9) siano proprietari espropriati dell'area oggetto del bando e/o delle aree occorrenti alle opere di urbanizzazione primaria comprese nel programma costruttivo.

Art. 3 - Disposizioni particolari

1. I soggetti attuatori di cui al precedente art. 2, proprietari delle aree da assegnare in diritto di proprietà, possono convenire con l'Amministrazione, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della L. 865/71, la cessione volontaria dell'area esproprianda e la eventuale assegnazione dell'area stessa o di parte di essa, ai sensi del comma decimo dell'art. 10 della L. 167/62,



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

come sostituito dall'art. 35 della L. 865/71, purché i soggetti in questione abbiano la proprietà delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.

2. L'accordo stipulato tra il soggetto attuatore e l'Amministrazione comunale avrà l'efficacia di cui all'art. 11 della L. 241/90.

3. La richiesta di accordo da parte dei proprietari dovrà interessare almeno un lotto minimo edificabile e dovrà pervenire all'Amministrazione comunale entro 2 (due) mesi dalla notifica di cui all'art. 10 della L. 865/71. La proprietà dell'area oggetto dell'accordo dovrà risultare da apposita certificazione.

4. L'Amministrazione procederà alla stipula dell'accordo soltanto in presenza delle opportune condizioni urbanistiche e patrimoniali che garantiscano, all'interno dell'area interessata dal Piano, l'equilibrio economico ai sensi dell'art. 3, comma 63, lett. d) della L. 662/96.

5. L'accordo di cui ai punti precedenti sarà comprensivo anche della convenzione per atto pubblico di cui all'art. 35, comma tredicesimo della L. 865/71, come modificato dall'art. 3, comma 63, lett. e) della l. 662/96.

Art. 4 - Bando

1. Il Responsabile del Servizio Affari Urbanistici, sulla base del presente regolamento, emana apposito bando, il quale oltre a fornire le indispensabili indicazioni relative all'area oggetto del bando (localizzazione, volume massimo edificabile, corrispettivo provvisorio, importo indicativo dell'intervento) dovrà specificare:

- a) requisiti che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, modalità e termini per la partecipazione;
- b) documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
- c) aree disponibili;
- d) i prezzi presunti per la cessione delle stesse;
- e) le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione e gli eventuali corrispettivi da versare per le stesse.

2. Il Bando è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio e dello stesso è data notizia al pubblico tramite manifesti, in un giornale quotidiano a diffusione locale o al B.U.R. Marche e tramite pubblicazione sul sito internet del Comune. In tale periodo e nei successivi quindici giorni consecutivi possono essere presentate le richieste di assegnazione corredate dalla documentazione prevista.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice provvede, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, alla:

- a) istruttoria delle domande pervenute anche con eventuali accertamenti riferiti in particolare al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6, avvalendosi degli Uffici comunali preposti;
- b) attribuzione dei punteggi sulla base di quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento,
- c) formazione della graduatoria provvisoria e definitiva.

2. La Commissione giudicatrice è così composta:

- a) dal Responsabile del Servizio Affari Urbanistici, con funzioni di Presidente e diritto di voto;
- b) dal Segretario Comunale, in qualità di esperto, con diritto di voto;
- c) dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, con diritto di voto;



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

- d) dal Responsabile Servizio Segreteria-Affari Generali, con ruolo di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
3. La Commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i suoi membri.
4. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e della pubblicazione è data notizia al pubblico, nelle forme e nei modi determinati dal Responsabile del Servizio Affari Urbanistici.
5. In tale periodo e nei successivi quindici giorni consecutivi è ammessa la presentazione di osservazioni da parte dei richiedenti interessati, che verranno esaminate ai fini della formazione della graduatoria definitiva.
6. La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Urbanistici, da pubblicare all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, previa presa d'atto con delibera di Giunta Comunale.
7. La determinazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo verrà notificata formalmente a tutti i richiedenti.

Art. 6 - Requisiti dei beneficiari

1. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza i soggetti di cui alle lettere c), d) dell'articolo 2 del presente Regolamento, debbono possedere, al momento della pubblicazione del bando, i seguenti requisiti:

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti commerciali non essendo stati dichiarati falliti, né trovarsi in stato di concordato preventivo, liquidazione o amministrazione controllata. Dette condizioni giuridiche debbono risultare da apposita dichiarazione da rendere sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contestualmente all'istanza di assegnazione di aree in zona P.E.E.P.;

- inoltre per le imprese e cooperative di produzione e lavoro essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi assistenziali e previdenziali (INPS – INAIL – CASSA EDILE), da dichiarare sotto la propria responsabilità sempre ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000 contestualmente all'istanza di assegnazione di aree P.E.E.P.;

- per le cooperative edilizie di abitazione essere regolarmente iscritte nell'albo delle società tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché all'Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie di cui alla Legge 59/92 ed avere il bilancio regolarmente approvato dagli organi competenti ed essere in regola con la situazione societaria; il tutto da dichiarare, sotto la propria responsabilità, nelle forme di cui al già citato D.P.R. 445/2000;

Le imprese dovranno avere la sede legale nel territorio provinciale.

2. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza i soggetti di cui alla lettera e), dell'articolo 2 del presente Regolamento, debbono possedere, al momento della pubblicazione del bando, i seguenti requisiti:

a) avere cittadinanza italiana o di uno stato aderente alla Unione Europea, il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali o se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o comunque se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Monte Urano o svolgere attività lavorativa, da almeno due anni continuativi dalla data del bando, nel territorio del Comune di Monte Urano;

c) non essere titolari a titolo esclusivo, essi stessi od i membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto e di abitazione, di un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare, ubicato nel territorio comunale. Assegnatari possono essere i figli



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

maggioresni (non titolari essi stessi dei diritti di cui sopra) anche nel caso in cui i genitori siano titolari degli stessi diritti per un unico alloggio adeguato alla necessità del nucleo familiare;

- d) di non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- e) i nubendi non devono essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto e di abitazione di un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare in formazione ubicato nel territorio provinciale;
- f) di non avere un reddito complessivo calcolato ai fini fiscali con gli abbattimenti previsti da disposizioni per l'E.R.P. non superiore ad € 23.240,56.

3. E' da considerare adeguato l'alloggio avente le caratteristiche di cui all'art. 4 della L.R. n° 44/1997 e s.m.i., e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'Autorità competente.

4. Si intende per nucleo familiare, così come definito dal D.P.R. 30/05/89, art. 4, comma 2, sia ai sensi dell'art. 7 della L.R. 44/1997 e sue modifiche ed integrazioni: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi ed aventi dimora abituale nello stesso Comune; può essere costituito da una sola persona; la convivenza stabile con il richiedente deve sussistere da almeno due anni dalla data di pubblicazione del Bando ed essere certificata anagraficamente.

5. Tutti i requisiti di cui al precedente comma 1, debbono essere posseduti e documentati alla data di pubblicazione del Bando, ed essere ulteriormente verificati prima della stipula della Convenzione, in caso di Soci di Cooperativa e singoli richiedenti. Tutti i requisiti debbono essere posseduti, documentati e verificati alla vendita, in caso di acquirenti da Impresa.

6. Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, con le opportune modalità e con i mezzi a propria disposizione, il controllo dell'effettivo possesso da parte dei beneficiari dei requisiti di cui sopra.

Art. 7 - Punteggi e graduatorie

1. Alle Cooperative risultanti a parità condizioni, si applicano i seguenti punteggi, riferiti alla data di pubblicazione del bando:

a) anzianità di costituzione di almeno cinque anni (anni interi dalla data di costituzione):

anzianità oltre 15 anni punti 3

anzianità da 6 a 15 anni punti 2

anzianità fino a 5 anni punti 1

b) numero soci con i requisiti iscritti alla data del bando:

con numero di soci oltre 12 punti 3

con numero di soci da 7 a 12 punti 2

con numero di soci inferiore a 6 punti 1

c) valutazione attività svolta in aree PEEP della provincia negli ultimi dieci anni:

oltre 150 alloggi punti 3

da 51 a 150 alloggi punti 2

da 1 a 50 alloggi punti 1

d) disponibilità ad eseguire tipologie edilizie contenute:

20% degli alloggi ≤ 85 mq. punti 2



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

e) presenza tra i soci prenotatari di giovani coppie (due anni di matrimonio o di convivenza), ovvero di coppie di nuova formazione (costituzione del nuovo nucleo familiare entro l'assegnazione dell'alloggio):

(fino ad un max. di 3 punti) punti 0,2 per n. coppie

f) presenza tra i soci prenotatari di famiglie con elevato numero di figli (tre o più), o con anziani (così definiti dalla lett. a comma 19 art. 8 della L.R. 44/97 e s.m.i.) nel proprio nucleo familiare:

(fino ad un max. di 3 punti) punti 0,2 per nucleo familiare

g) presenza di soci prenotatari lavoratori dipendenti

(fino ad un max. di 5 punti) punti 0,2 per n. soci

h) disponibilità di finanziamento pubblico:

fino al 75% del costo punti 7

fino al 25% del costo punti 3

i) Alla Cooperativa che si impegnerà a prevedere al Piano Terra di ciascun edificio di tipologia B la destinazione ad uso terziario nel limite massimo del 25% della Superficie Utile Lorda dell'intero edificio = punti 2.

2. Alle Imprese di costruzione risultanti a parità di condizione, in base ai criteri di cui all'art. 7, si applicano i seguenti punteggi, riferiti alla data di pubblicazione del bando:

a) disponibilità ad eseguire tipologie edilizie contenute:

20% degli alloggi \leq 85 mq. punti 2

b) disponibilità di finanziamento pubblico:

fino al 75% del costo punti 7

c) disponibilità di finanziamento privato, con forme agevolate

fino al 30% del costo punti 3

d) Alle Imprese che si impegneranno a prevedere al Piano Terra di ciascun edificio di tipologia B la destinazione ad uso terziario nel limite massimo del 25% della Superficie Utile Lorda dell'intero edificio = punti 2.

A parità di punteggio la preferenza è data alle Imprese con sede legale da almeno due anni nel Comune di Monte Urano ed eventualmente mediante sorteggio.

3. Per i privati singoli o associati:

a) per fasce di reddito = considerato che il reddito è quello calcolato ai fini fiscali, il punteggio sarà assegnato per i singoli secondo il seguente prospetto:

reddito fino ad Euro 15.493,71 = punti 3

reddito da Euro 15.493,72 fino ad Euro 20.658,27 = punti 2

reddito da Euro 20.658,28 fino ad Euro 23.240,56 = punti 1

b) l'assegnazione del punteggio per i singoli sarà lo stesso di quello fissato per le assegnazioni di alloggi E.R.P., previsti dalla L.R. 44/97 e s.m.i.;

c) per coloro che si associano mediante atto di impegno unilaterale a costruire un alloggio è previsto un incremento del punteggio del 50%.

4. Criteri oggettivi relativi a tutti i soggetti:

a) impegno formale ad utilizzare sistemi per l'ottenimento di un risparmio energetico superiore al 10% rispetto a quanto previsto in materia delle disposizioni vigenti = punti 1

b) impegno formale ad utilizzare sistemi per l'ottenimento di un risparmio energetico superiore del 20% rispetto a quanto previsto in materia dalle disposizioni = punti 1,5

c) impegno formale ad utilizzare fonti energetiche alternative a quelle tradizionali per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria = punti 1

d) impegno formale ad utilizzare impianti di recupero dell'acqua piovana per fini non potabili = punti 1.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

Art. 8 - Validità della graduatoria e bando deserto.

1. Il Responsabile del Servizio Affari Urbanistici, previa delibera di presa d'atto della graduatoria definitiva da parte della Giunta Comunale, e della determina di cui al comma 7 dell'art. 5 del presente regolamento, assegna in proprietà i lotti secondo l'ordine della graduatoria, a tali effetti, questa conserva la sua efficacia per tre anni; decorsi i quali decade.
2. Nel caso in cui il bando vada deserto, quindi non vi siano soggetti attuatori disponibili in graduatoria, e laddove siano rimasti ancora liberi uno o al massimo due lotti da assegnare in aree P.E.E.P., l'Amministrazione Comunale potrà decidere, con apposito atto, di assegnare tali lotti direttamente, senza riattivare le procedure previste agli artt. 4 e 5 e nel rispetto dei criteri di assegnazione del presente regolamento, a quei soggetti attuatori che rivolgano domanda di interessamento all'acquisto; questi ultimi, al momento della domanda, dovranno dichiarare e documentare di possedere i requisiti richiesti nel presente regolamento.

Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria

1. La scelta dei lotti è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, previa definizione delle quantità delle aree da assegnare, nel giorno all'uopo stabilito con avviso del Responsabile del Servizio Affari Urbanistici ed è verbalizzata dal Segretario Comunale; essa è irrevocabile.
2. La scelta deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto.
3. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
4. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria possono rinunciare al lotto ad essi assegnato; essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di lotti, quali risulteranno anche in seguito all'aggiornamento triennale della stessa; ma in tal caso essi saranno posti in coda alla graduatoria.

Art. 10 - Documentazione

1. Le Cooperative ed i loro Consorzi devono documentare, al fine di attribuire i punteggi, oltre ai requisiti soggettivi dei soci:
 - l'anno di costituzione e lo statuto;
 - l'elenco ed il numero dei soci;
 - l'attività svolta nei P.E.E.P. della Provincia;
 - la presenza tra i soci di giovani coppie o coppie di nuova formazione (occorre dichiarazione congiunta);
 - la presenza di residenti da più di 5 anni;
 - la presenza di lavoratori dipendenti;
 - la disponibilità a realizzare tipologie edilizie contenute;
 - la disponibilità di finanziamento pubblico;
 - la disponibilità a prevedere, al Piano Terra di ciascun edificio di tipologia B, la destinazione ad uso terziario nel limite massimo del 25% della S.U.L. dell'intero edificio.
2. Le Imprese edili ed i loro Consorzi devono documentare, al fine di attribuire i punteggi:
 - la sede sociale e l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - la disponibilità ad eseguire tipologie contenute;
 - la disponibilità di finanziamento pubblico;
 - la disponibilità a prevedere, al Piano Terra di ciascun edificio di tipologia B, la destinazione ad uso terziario nel limite massimo del 25% della S.U.L. dell'intero edificio.
3. I privati singoli o associati dovranno produrre autocertificazione, resa ai sensi di legge, per il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

4. Tutti i soggetti, di cui all'art. 2 del presente regolamento, possono produrre dichiarazione per l'impegno formale di cui ai criteri oggettivi al 4° punto dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 11 - Assegnazione

1. Le assegnazioni provvisorie sono effettuate, sulla base della graduatoria definitiva e dei criteri di priorità del regolamento che ne stabilisce la durata; inoltre con deliberazione consiliare verranno determinati i lotti, le superfici e gli obblighi conseguenti, quali il pagamento dell'area, lo schema di convenzione, la presentazione del progetto, ecc...

2. Le assegnazioni vengono fatte per lotti interi ed eventualmente per parti corrispondenti ad interi edifici; le aree assegnate possono essere diverse da quelle richieste per ampiezza e localizzazione, e potranno essere suscettibili di variazioni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, sulla base dei programmi urbanistici comunali e delle capacità e dei tempi di attuazione degli assegnatari.

3. Possono essere assentiti dal Consiglio i trasferimenti delle aree tra Cooperative solo in caso che siano trasferiti globalmente i Soci, nel medesimo ordine di iscrizione. E' vietato il trasferimento delle aree assegnate tra Imprese e tra Imprese e Cooperative. E' fatto, altresì, divieto di iscrizione contemporanea di uno o più soci a due o più Cooperative a pena l'esclusione del socio stesso dagli elenchi utilizzati ai fini delle graduatorie di cui all'art. 5, punti 4 e 6.

4. Le assegnazioni definitive sono effettuate con la relativa convenzione per la cessione in proprietà ai sensi della Legge 865/1971.

5. L'assegnazione è nulla e va revocata qualora, per verifiche o accertamenti successivi, la documentazione presentata risulti non veritiera, incompleta o fuori dai termini previsti.

6. L'assegnazione, o la convenzione, va revocata qualora, entro un anno, non siano iniziati i lavori per cause imputabili all'assegnatario.

Art. 12 - Modalità di calcolo per la determinazione del prezzo di assegnazione delle aree

1. Corrispettivi

I corrispettivi per la cessione del diritto di proprietà e del diritto di superficie, sono quelli fissati dall'art. 35, comma 12 della Legge n° 865/71 e s.m.i..

2. Modalità di calcolo per la determinazione del prezzo "Applicazione del comma 12 art. 35 L. 865/71"

Indipendentemente dalla qualità di lotti in proprietà e in superficie all'interno del Comparto, al fine della determinazione del prezzo, si applicano le seguenti formule:

Lotto in proprietà

$$CI = \frac{\text{Costo Totale CI}}{(\text{S.F. Tot. in P.} \times 0,6) + (\text{S.F. Tot. in S.} \times 0,4)} \times 0,6 \times \text{S.F. Lotto}$$

Lotto in superficie

$$CI = \frac{\text{Costo Totale CI}}{(\text{S.F. Tot. in P.} \times 0,6) + (\text{S.F. Tot. in S.} \times 0,4)} \times 0,4 \times \text{S.F. Lotto}$$



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

La comparazione così ottenuta fra il costo CI dei lotti concessi in superficie e quelli ceduti in proprietà dovrà comunque garantire il rispetto del comma 12 dell'art. 35 legge n° 865/71 come modificato dalla Legge n° 662/96 (CI in superficie non superiore al 60% del CI in proprietà riferito alla capacità edificatoria).

Nel caso le opere di urbanizzazione primaria siano realizzate direttamente dal Comune il costo di realizzazione delle opere di (Cu_1) e delle aree su cui insistono (Ca_1) viene ripartito tra i lotti edificabili residenziali e non residenziali, in base alla S.C. e S.U.L. massima costruibile di ciascun lotto.

Analogamente, nel caso in cui le U_1 vengano realizzate direttamente dagli assegnatari riuniti in Consorzio, il costo totale delle opere di U_1 comprese le superfici su cui insistono sarà ripartito fra i consorziati proporzionalmente alla S.C. e S.U.L. massima costruibile ciascuno.

Legenda:

CI = costo della superficie fondiaria in diritto di proprietà o di superficie

S.F. Tot. in P. = Superficie fondiaria totale in proprietà

S.F. Tot. in S. = Superficie fondiaria totale in superficie

Cu_1 = quota del costo di realizzazione dell'opera di urbanizzazione primaria

Ca_1 = quota del costo dell'area su cui insistono le urbanizzazioni primarie

S.U.L. = Superficie Utile Lorda

S.C. = Superficie Coperta

3. Aggiornamento dei costi

Nel caso in cui siano stati emanati bandi pubblici che informano la cittadinanza della disponibilità di lotti edificabili coi relativi prezzi di assegnazione, questi saranno aggiornati in base all'indice ISTAT nazionale riferito al costo della vita fino alla data della comunicazione di riserva dei lotti.

Per i comparti PEEP in via di esaurimento, quando siano trascorsi non meno di 5 anni compiuti dalla data di emissione del 1° bando di assegnazione di aree sia residenziali che non residenziali (o in mancanza di questo, dalla data della deliberazione della 1° assegnazione) l'aggiornamento dei prezzi di cui al presente comma si blocca alla scadenza del 5° anno compiuto oppure, nel caso di bandi già emanati successivi al 5° anno, alla data dell'ultimo bando emesso (indipendentemente dal tipo o dai tipi edilizi contemplati nel bando) o, se successiva al bando, dell'ultima assegnazione avvenuta in ordine di tempo.

E' compito della Giunta Comunale definire, di volta in volta, i comparti da considerarsi in via di esaurimento, per i quali ricorrono le condizioni di cui sopra.

Il blocco dell'aggiornamento dei prezzi vale per un periodo di 5 anni dalla data in cui il comparto PEEP viene dichiarato in via di esaurimento, dopo di che i prezzi di assegnazione delle aree ricominciano ad essere aggiornati con le stesse modalità di cui al primo paragrafo del presente comma.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la data di esecutività della delibera di approvazione e sostituirà a tutti gli effetti il vecchio regolamento "per le assegnazioni di lotti di terreno in aree P.E.E.P." approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 12/05/1979 (modificato con delibera di C.C. n° 94 del 26/10/1979 ed integrato con delibera di C.C. n° 95 del 31/10/1979).



COMUNE DI MONTE URANO

Provincia di Ascoli Piceno

INDICE

- Art. 1** Oggetto del regolamento.
- Art. 2** Soggetti attuatori.
- Art. 3** Disposizioni particolari.
- Art. 4** Bando.
- Art. 5** Commissione giudicatrice.
- Art. 6** Requisiti dei beneficiari.
- Art. 7** Punteggi e graduatorie.
- Art. 8** Validità della graduatoria e bando deserto.
- Art. 9** Utilizzazione della graduatoria.
- Art. 10** Documentazione.
- Art. 11** Assegnazione.
- Art. 12** Modalità di calcolo per la determinazione del prezzo di assegnazione delle aree.
- Art. 13** Disposizioni finali.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 8 dell'11/03/2002 e, dopo l'esecutività dell'atto, è stato ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio.
E' stato poi modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 9/09/2008.